

Diritto dell'impresa e informatica

L'idoneità delle tecnologie digitali a semplificare e velocizzare i rapporti a distanza (cfr. quanto detto nei capitoli dedicati alla moneta digitale e al commercio elettronico), nonché a consentire una rapida ed ampia diffusione delle vicende giuridiche (cfr. quanto detto nel capitolo sulla pubblicità immobiliare) si rivelano preziose anche nell'ambito del diritto delle imprese.

Esso, per sua innata vocazione, richiede mezzi tecnici utili a consentire i rapporti tra persone distanti o che addirittura risiedono in Stati o continenti diversi. Richiede, ancora, un'efficace pubblicità per le vicende che concernono le imprese, a tutto beneficio di chi vi entri in contatto.

Nel presente capitolo vedremo come informatica e telematica abbiano inciso sul diritto delle imprese. Ci soffermeremo su due aspetti: quello del funzionamento degli organi collegiali delle società per azioni e quello dell'istituzione del registro delle imprese.

1. SOCIETÀ E METODO COLLEGIALE

Con la costituzione di una società si dà vita ad un nuovo soggetto di diritto destinato ad operare nella realtà economica.

Per operare, la società deve poter esprimere delle volontà (per acquistare beni strumentali, concludere contratti, stare in giudizio, ecc.). Non potendo farlo se non per mezzo di una persona fisica, occorre pensare ad

un mezzo tecnico che consenta di imputare alla società, come autonomo soggetto di diritto, la volontà espressa dalla persona fisica.

Tale mezzo tecnico è stato individuato nell'organo. Organo è una persona fisica, o un gruppo di persone fisiche, che esprimono la volontà dell'ente. La persona fisica si immedesima con l'ente, nel senso che la volontà espressa secondo certe modalità dalla persona fisica, o dal gruppo di persone fisiche che costituisce l'organo, si imputa direttamente all'ente, come se fosse da questi manifestata.

Quando gli organi sono composti da una pluralità di persone, come ad esempio nei consigli di amministrazione o nelle assemblee delle società per azioni, il problema diventa più complesso, perché si tratta non solo di imputare la volontà dell'organo alla persona giuridica, ma anche di individuare un mezzo tecnico che permetta di ridurre ad unità le volontà espresse dai componenti dell'organo.

Questo mezzo tecnico è il metodo collegiale. La volontà delle persone fisiche che costituiscono il collegio si traduce in volontà del collegio ove siano rispettate certe regole. Occorre la previa convocazione del collegio con fissazione dell'ordine del giorno. La delibera è valida solo ove adottata alla presenza di un certo numero di componenti dell'organo (c.d. *quorum* costitutivo). La delibera, inoltre, deve essere adottata con una certa percentuale di voti favorevoli (c.d. *quorum* deliberativo)¹. Rispettate le regole di funzionamento dell'organo collegiale, la deliberazione sarà ritenuta a tutti gli effetti valida e formerà la volontà del collegio, dell'organo e, quindi, della società.

¹ Ciò emerge in tutta evidenza con riguardo al funzionamento dell'assemblea nelle società per azioni. L'art. 2366 c.c. dispone che l'assemblea venga convocata mediante avviso contenente indicazione del giorno e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'art. 2368 c.c. prevede che l'assemblea sia validamente costituita solo con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; per lo stesso art. 2368 c.c. l'assemblea delibera a maggioranza assoluta, salvo ipotesi particolari; l'art. 2369 c.c. prevede *quorum* diversi (costitutivo e deliberativo) per l'assemblea di seconda convocazione.

2. I COLLEGI TELEMATICI

Sempre più di frequente i consigli di amministrazione delle grandi società sono composti da persone provenienti da paesi diversi, o che risiedono in luoghi molto distanti tra loro².

Nelle società ad azionariato diffuso gli azionisti possono essere centinaia di migliaia, e non è infrequente che i risparmiatori investano somme di denaro in azioni di società aventi sede in altri continenti. In tali società la partecipazione degli azionisti alle assemblee può risultare difficile, per il dispendio (in termini di tempo e denaro) dei trasferimenti dalla residenza dell'azionista alla sede della società o al diverso luogo di convocazione dell'assemblea³.

La prassi commerciale ha cercato di trovare un rimedio a questi problemi. Più società hanno previsto per statuto la possibilità di svolgere assemblee e consigli di amministrazione in tele o videoconferenza, o mediante *chat* (comunicazione videoscritta in tempo reale).

La dottrina ha avallato il ricorso alle nuove tecnologie, purché consentano un corretto funzionamento dei collegi. Si è ritenuto quindi necessario che i partecipanti ai consigli di amministrazione o alle assemblee telematiche siano identificabili e che sia possibile per loro seguire la discussione, intervenire in tempo reale nel dibattito, esprimere il voto.

La giurisprudenza, da parte sua, ha mostrato qualche perplessità, ma, infine, ha fatto prevalere la soluzione favorevole⁴.

² Il funzionamento dei consigli di amministrazione delle società per azioni, quando composti da persone provenienti da paesi diversi, risultava ancor più ostacolato dall'ultimo comma dell'art. 2388 c.c., nel testo pre-riforma, che escludeva la possibilità di voti per rappresentanza.

³ Nell'odierna realtà economica si deve di fatto distinguere tra azionisti imprenditori (che mirano, attraverso la titolarità delle azioni, ad esercitare un'attività imprenditoriale e quindi a partecipare attivamente alla vita della società) e azionisti risparmiatori (che si limitano ad investire porzioni anche molto ridotte del loro patrimonio senza velleità imprenditoriali e col solo fine di far fruttare il capitale investito). L'interesse di questi ultimi a prendere parte alle assemblee, già molto ridotto, scema definitivamente quando la partecipazione divenga difficile o molto onerosa.

⁴ Trib. Milano (decr.), 15 marzo 1996, cit. da Pederzini [2006]; Trib. Roma, 24 febbraio 1997 (decr.), in «Società», 1997, p. 695; Trib. Udine (decr.), in «Dir. fall.», II, 1998, p. 955, che ammettono la videoconferenza per le riunioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni, ma la negano per le adunanze assembleari. Trib. Bologna (decr.), 13 luglio 1999, n. 3792, e Trib. Roma (decr.), 5 novembre 1999, n. 10878, che omologano lo statuto di una società per azioni che prevedeva la possibilità di tenere l'assemblea in tele o videoconferenza, entrambe citate in «Riv.

Il tema è stato da ultimo disciplinato dalla direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, attuata con d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha modificato alcuni articoli del codice civile.

L'art. 2370 c.c., sul funzionamento delle assemblee nelle società per azioni, prevede, al quarto comma, che «lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea»⁵.

L'art. 2388 c.c., sul funzionamento dei consigli di amministrazione, dispone che lo statuto possa «prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione»⁶.

La dottrina ha accolto con favore l'innovazione legislativa, sottolineando come la possibilità di partecipare alle riunioni dei consigli di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione agevoli il funzionamento dell'organo collegiale a tutto vantaggio di una più efficiente amministrazione dell'ente collettivo. Ha altresì sottolineato come l'uso dei mezzi di telecomunicazione per la partecipazione alle assemblee possa costituire un importante passo verso la «democratizzazione» delle società. Si schiudono maggiori possibilità di partecipazione, specie in favore dei piccoli azionisti.

La riforma subordina l'introduzione della partecipazione e del voto

notariato», 2001, I, p. 60, nota 2; Trib. Sassari (decr.), 19 maggio 2000, in «Società», 2001, p. 209, che omologa lo statuto di società a responsabilità limitata che prevedeva la possibilità di tenere assemblea ordinaria in videoconferenza e riunioni del consiglio di amministrazione in videoconferenza, teleconferenza e chat; Trib. Forlì, 13 dicembre 2000, in «Giur. comm.», 2002, II, p. 398, che ammette la videoconferenza per le riunioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni, ma la nega per le adunanze assembleari.

⁵ L'intervento normativo del 2010 è stato in certo qual senso anticipato dalla nuova disciplina delle società quotate in borsa. L'art. 127, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u. dell'intermediazione finanziaria), ha disposto che l'atto costitutivo delle società quotate possa prevedere «che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza», demandando ad apposito regolamento Consob la definizione delle modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea. La Consob ha provveduto con delib. 14 maggio 1999, n. 11971 (più volte in seguito modificata), artt. 139 ss., senza prendere in considerazione, peraltro, forme di corrispondenza telematica (e-mail). Come osservato dalla dottrina [Pederzini 2006], la norma rimanda a scenari di funzionamento dell'assemblea, e in generale dei collegi, profondamente diversi da quelli tradizionali, con piena accettazione di una realtà in cui l'assemblea diventa luogo e momento di sintesi di un confronto che si svolge per gran parte prima e fuori della riunione. In questo contesto è chiaro che il momento della «partecipazione» all'assemblea perde di centralità, a tutto vantaggio del diverso momento dell'espressione del voto.

⁶ La riunione in forma telematica è prevista anche per il collegio sindacale delle società per azioni: cfr. art. 2404 c.c.

telematico a un'espressa scelta statutaria. I costi connessi alla predisposizione di un sistema telematico che garantisca la necessaria sicurezza nelle operazioni e il timore da parte della maggioranza di un'eccessiva «democratizzazione» della società costituiscono una remora al ricorso alle nuove tecnologie, almeno in relazione ai lavori assembleari⁷.

3. IMPRESA E PUBBLICITÀ LEGALE

L'informatica può rendere più agevole la pubblicità delle vicende che concernono le imprese.

Gli imprenditori operano sul mercato e il mercato ha bisogno di informazioni su chi vi opera. Per concludere un contratto vi può essere il bisogno di sapere quali persone fisiche siano investite dei poteri di amministrazione e rappresentanza di una società; può sorgere l'esigenza di sapere quali persone fisiche possano rappresentare un'impresa da convenire in giudizio; chi intende acquisire partecipazioni in una società desidera conoscere la situazione finanziaria della stessa; chi entra in contatto con un'impresa deve sapere se è in liquidazione o se ne sia stato dichiarato il fallimento, ecc.

Il codice civile cerca di soddisfare queste esigenze di informazione mediante un sistema di pubblicità legale incardinato su un apposito registro: il registro delle imprese.

La concreta attuazione del sistema di pubblicità (fondato sull'art. 2188 c.c.) ha però richiesto più di un cinquantennio⁸.

⁷ La modifica statutaria per la previsione della partecipazione telematica deve essere adottata a maggioranza. Nell'odierno contesto economico la maggioranza non è mai frutto del caso, ma corrisponde ai voti del capitale di comando, saldamente detenuto dagli azionisti imprenditori, ossia da chi assume l'iniziativa economica ed è animato da spirito imprenditoriale. È lecito sospettare che gli azionisti imprenditori abbiano interesse ad ostacolare forme di democratizzazione dell'assemblea.

⁸ A titolo meramente indicativo, si ricorda che vanno iscritte nel registro delle imprese le imprese commerciali non piccole (artt. 2195 e 2196 c.c.), tutte le società, esclusa solo la società semplice (art. 2200 c.c.), i consorzi tra imprenditori con attività esterna (art. 2612 c.c.), gli enti pubblici che hanno per oggetto unico o esclusivo un'attività commerciale (art. 2201 c.c.). L'iscrizione deve essere accompagnata dall'indicazione dei dati fondamentali dell'impresa (che per le imprese individuali sono i dati anagrafici dell'imprenditore, la ditta, l'oggetto dell'impresa, la sede, i dati degli institori e procuratori, mentre per le imprese sociali sono i dati contenuti nell'atto costitutivo, che va depositato: cfr. artt. 2296, 2330, 2523 c.c.). Devono venire poi iscritte l'eventuale istituzione di sedi secondarie (art. 2197 c.c.), le modifiche dell'atto costitutivo delle società, ecc.

Tralasciando le vicende pregresse, si può dire che una riforma complessiva del sistema pubblicitario, con il suo accentramento in seno al registro delle imprese, si è avuta nei primi anni '90 del secolo scorso: cfr. art. 8, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e relativo regolamento d'attuazione (d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581), istitutivi del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio⁹.

Il comma 6 del citato art. 8, legge 580/1993 (come modificato dall'art. 1, d.lgs. 23/2010) impone che il registro delle imprese sia gestito secondo tecniche informatiche. La stessa norma dichiara gli intenti del legislatore: assicurare la completezza, l'organicità, la tempestività delle informazioni riguardanti le imprese soggette ad iscrizione¹⁰.

Al fine di assicurare la tenuta del registro secondo strumenti informatici, il primo regolamento attuativo, adottato con d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, prevede che il deposito alle camere di commercio degli atti da iscrivere avvenga secondo le forme tradizionali, ossia mediante la presentazione dell'originale con sottoscrizione autentica o di una copia autenticata dal notaio rogante. La camera di commercio deve poi provvedere all'«inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico» dell'atto (così l'art. 11, comma 8, del regolamento).

Inserito l'atto nell'archivio elettronico, la consultazione è effettuata o sui terminali dell'ufficio o sui terminali remoti degli utenti collegati mediante il sistema informativo delle camere di commercio¹¹.

Il rilascio di certificati e copie, infine, avviene «con modalità informatiche»¹².

Da questa informatizzazione, che potremmo definire di secondo livello, si è passati a un'informatizzazione di primo livello, in cui anche l'atto da

⁹ Dispone, infatti, l'art. 8, comma 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580: «è istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile».

¹⁰ Recita la norma: «La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione, su tutto il territorio nazionale».

¹¹ Così l'art. 23, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.

¹² Dispone in particolare l'art. 24, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 che «dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità informatiche copie integrali o parziali degli atti [...]. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici».

iscrivere viene trasmesso alla camera di commercio in formato elettronico. Con l'art. 4, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, si è infatti previsto che tutte le domande di iscrizione e di deposito di atti e gli atti che le accompagnano, escluse solo quelle presentate dagli imprenditori individuali, siano inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, demandando la definizione delle modalità tecniche a successivi regolamenti¹³.

I vantaggi dell'informatizzazione sono evidenti. La previsione dell'invio delle domande di iscrizione e degli atti per via telematica consente iscrizioni tempestive o quantomeno significativamente più rapide di quanto non avvenga con un sistema cartaceo. L'accesso alle informazioni sulle imprese, poi, è reso più semplice e rapido, sia perché si può accedere ad un unico registro, evitando la frammentazione connessa alla presenza di più registri cartacei, sia perché vi si può accedere per via telematica, senza necessità di trasferirsi fisicamente presso la camera di commercio. Tutto ciò torna a vantaggio dell'efficienza del sistema di pubblicità, che deve far leva sulla tempestività dell'inserimento nel registro e sulla facilità e velocità di consultazione¹⁴.

Conviene da ultimo ricordare che l'art. 16, comma 12-*bis*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto già ricordato nel paragrafo dedicato alla posta elettronica certificata del capitolo sul documento elettronico), ha introdotto l'art. 2215-*bis* nel codice civile. Per effetto di questa novella, i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici hanno l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 del codice civile¹⁵.

¹³ Le modalità tecniche sono state definite con d. dirett. 14 agosto 2009, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Detto provvedimento è stato integrato con d. dirett. 24 novembre 2009 e 16 marzo 2010. Cfr. anche d.m. 23 marzo 2010 sulla ricevuta unica. La disciplina sul registro delle imprese è rinvenibile presso il sito del ministero dello Sviluppo economico. Infocamere ha attivato il sito Web Telemaco come strumento di *e-government* utile per la spedizione delle pratiche telematiche al registro delle imprese: <http://webtelemaco.infocamere.it/>. Vedi anche <http://www.registroimprese.it>.

¹⁴ I vantaggi connessi all'adozione di un registro impostato su base informatica vengono ampiamente sottolineati anche dalla dottrina che si è espressa per l'opportunità di istituire un registro delle imprese europeo, nell'ottica di creare uno «spazio comune dell'informazione».

¹⁵ Ai sensi del comma 3 della norma citata, gli obblighi di numerazione progressiva, vidima-

In sintesi, quanto al diritto delle imprese, l'avvento dell'era digitale:

– può facilitare il funzionamento degli organi collegiali nelle società, e in particolare può agevolare: *a)* le adunanze dei consigli di amministrazione, superando la difficoltà di riunire persone distanti; ciò permette una maggior efficienza nell'amministrazione; *b)* la partecipazione alle assemblee, rendendola meno gravosa in termini di costi e tempi, così rendendo più «democratica» la vita sociale;

– consente un agevole e tempestivo accesso alle informazioni sulle vicende delle imprese.

zione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.